SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale

Anno 85° - Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Salerno, mercoledì 28 giugno 1944

SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI						ALLA PARTE SECONDA					
Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero	Abb. annuo	L. 400	Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All' Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200		» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100		» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8		Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo . . L. 100 Un fascicolo - Prezzi vari.	All' Estero	Abbonamento annuo . . . L. 200 Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 2 giugno 1944, n. 147.

Modifica temporanea della composizione della Commissione Centrale per la Finanza locale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, d'intesa col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Fino a nuova disposizione, ed in deroga all'art. 329 del T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, la Commissione Centrale per la Finanza locale, presieduta da Ministro dell'Interno o per sua delega dal Sottosegretario di Stato dell'Interno, è composta come appresso:

a) il Direttore Generale dell' Amministrazione Civile;

b) il Capo dei servizi per la Finanza locale presso il Ministero delle Finanze;

c) il Capo dei servizi della Ragioneria Generale dello Stato;

d) il Direttore Capo della Divisione Comuni, o altro funzionario di grado non inferiore al settimo, presso il Ministero dell'Interno;

e) un Avvocato dello Stato di grado non inferiore al quinto da designarsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

f) un Magistrato o un Funzionario di concetto della Corte dei Conti da designarsi dal Presidente della Corte;

g) un Presidente di Deputazione Provinciale e un Sindaco da designarsi dal Ministro dell'Interno.

Le funzioni di Vice Presidente sono esercitate dal membro di cui alla lettera *a*).

Le funzioni di Segretario della Commissione sono disimpegnate da due impiegati di grado non inferiore al decimo, dei quali uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione Centrale dell'Interno e l'altro a quello dell'Amministrazione delle Finanze.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro dell'Interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 3 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

Registrato alla Corte dei Conti, addì 22 giugno 1944, Reg. Interni n. 1 a f. 17 — GRECO

DEC. DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1944.

Cessazione dalla carica di Commissario della Banca Nazionale del Lavoro.

Visto il decreto del Capo del Governo del 18 agosto 1938, col quale viene approvato lo statuto della Banca Nazionale del Lavoro;

Visti i decreti del Capo del Governo del 23 dicembre 1940 e del 2 luglio 1941, contenenti modificazioni allo statuto della Banca Nazionale del Lavoro;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20;

Visto il proprio decreto dell'8 marzo 1944 col quale si nominava un Commissario della Banca Nazionale del Lavoro per il territorio liberato e per le sedi estere in persona del dott. Porino Adolfo fu Giuseppe;

Decreta:

Art. 1

Con la data del presente decreto il dott. Porino Adolfo fu Giuseppe cessa dalla carica di Commissario della Banca Nazionale del Lavoro e dalle attribubuzioni conferitegli con il richiamato decreto 8 marzo 1944.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -.

Salerno, 5 giugno 1944.

BADOGLIO

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1944.

Attribuzioni conferite all' Ufficio Radio di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

di concerto con il Ministro per le Comunicazioni

Visto il R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880;

Visto il D. Interministeriale 30 dicembre 1934;

Visto il D. Ministeriale 15 dicembre 1942;

Visto il D. Ministeriale 31 dicembre 1942;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Decreta:

Art. 2

All'Ufficio Radio di Roma sono provvisoriamente conferite le attribuzioni demandate all'Ufficio Radio Nuovi Abbonati di Torino con la tabella allegata al D. ministeriale 15 dicembre 1942, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 22 febbraio 1943 nonchè la riscossione dei canoni per la rinnovazione degli abbonamenti alle radioaudizioni circolari versati in favore degli Uffici del Registro esistenti nel territorio nazionale non ancora liberato.

Il presente decreto, che entra in vigore dal 7 giugno 1944, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale -. Esso sarà vistato e registrato alla Corte dei Conti non appena le circostanze lo permetteranno, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B.

Salerno, 26 maggio 1944.

CERABONA - QUINTIERI

Registrato alla Corte dei Conti il 20 giugno 1944, Reg. Finanze n. 1 a f. 14 — DETULLIO

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che il decreto sottoindicato divenga operativo ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 10 giugno 1944.

M. S. LUSH

GENERALE DI BRIGATA

Commissario Esecutivo

per il Commissario Capo

R DECRETO-LEGGE 11 novembre 1943, n. 6/B, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1/B del 18 novembre 1943.

Norme di eccezione alla esecuzione degli sfratti.